



Comune di Novara di Sicilia

(Provincia di Messina)

C. F. e P. IVA 00358500833 - E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it - tel. 0941/650954 - fax. 0941 650030 - Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 21/10/2016

OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'ex Art. 191 del D.lgs n° 152 del 03/04/2006, per la raccolta ed il trasporto locale dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Novara di Sicilia, attuando la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. - *Proroga degli effetti della precedente Ordinanza Sindacale n° 12 del 22/07/2016.*

IL SINDACO

Premesso:

- **Che** con propria Ordinanza n° 9 del 21/04/2016, che qui deve intendersi richiamata ed integralmente reiterata e trascritta in ogni sua parte, è stata incaricata la Ditta **TECH SERVIZI s.r.l.**, con sede legale in Viale Terecati n. 63/B Siracusa, dell'esecuzione dell'inderogabile servizio di cui in oggetto, dal 21/04/2016 al 21/07/2016, in via contingibile ed urgente, con l'obbligo del graduale passaggio dal metodo di raccolta indifferenziata a quello di raccolta differenziata porta a porta, con decorrenza immediata e fino all'avvio del servizio comprensoriale dell'ARO "Furnari-Tripì-Novara", attualmente in fase di adeguamento del bando di gara ai sensi del nuovo D.lgs 50/2016;
- **Che** con successiva Ordinanza Sindacale n° 12 del 22/07/2016 il predetto servizio è stato prorogato alla stessa Ditta TECH Servizi Srl fino al 22/10/2016, in considerazione del fatto che la gara d'appalto del servizio comprensoriale dell'ARO era ancora in itinere;
- **Che** detta Ditta, ad oggi, ha espletato regolarmente ed eccellentemente il citato servizio con puntualità ed alta professionalità, mantenendo tutte le vie cittadine pulite, in ordine e decorose, secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri, mettendo a disposizione tutte le attrezzature e la manodopera necessaria per ottimizzare ulteriormente la raccolta differenziata con raccolta porta a porta;
- **Che**, da informazioni assunte presso il Comune capofila dello stesso ARO, non è ipotizzabile l'avvio del servizio su base comprensoriale prima del prossimo semestre, in quanto è in ancora in fase di avvio la procedura per l'espletamento della gara presso l'U.RE.GA di Messina;
- **Che** necessita inderogabilmente, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento e della successiva stipula contrattuale, dare continuità all'indispensabile servizio di cui in oggetto, al fine di evitare il rischio di grave pregiudizio per l'igiene ambientale e per la salute pubblica;
- **Che** il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli n° 191 e seguenti, disciplinano l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti;
- **Che** il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con propria circolare prot. n° 0005982/RIN del 22/04/2016, ha chiarito ulteriormente la possibilità e l'obbligo del Sindaco ad agire, in via contingibile ed urgente, nei casi di imperiosa necessità e di grave rischio per la pubblica incolumità, ai sensi del predetto art. 191 del D.Lgs 152/2006, in materia di smaltimento dei rr.ss.uu;
- **Che**, altresì, spetta al Sindaco quale massima Autorità Sanitaria Locale, anche in relazione alle prerogative a questo spettanti in relazione agli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, di provvedere in via diretta, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, ad ovviare agli inconvenienti igienico-sanitari esistenti sul territorio e prevenire il rischio di insorgere di eventuali infezioni a carattere epidemiologico sul territorio comunale dovute alla precaria condizione igienico-sanitaria;

- **Che** il Presidente della Regione Siciliana, con propria Ordinanza n° 5/Rif del 07/06/2016, e successive modifiche e/o integrazioni, ha disposto il conferimento dei rifiuti indifferenziati nella discarica sita in c.da Grotte San Giorgio del Comune di Catania;
- **Che** per i prossimi **SEI MESI**, in via del tutto prognostica, in questo Comune si palesa l'inderogabile ed urgente necessità, nelle more dell'avvio del servizio comprensoriale da parte del succitato A.R.O., di continuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate dei rifiuti solidi urbani giornalieri;
- **Che** tale valutazione preventiva potrà essere modificata in ogni momento in relazione agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure di affidamento della gara da parte dell'U.RE.GA e di stipula del relativo contratto d'appalto;
- **Che** il Capitolato d'Oneri e il Preventivo Spesa di cui alla succitata Ordinanza Sindacale n° 9 del 21/04/2016, in base ai quali è stata esperita regolare preventiva indagine di mercato, prevedevano la possibilità di proroga della medesima sino al completamento dell'iter di aggiudicazione dell'appalto relativo al prossimo servizio in A.R.O. di cui il comune di Furnari è capofila;
- **Che**, pertanto, risulta possibile prorogare gli effetti di detta Ordinanza Sindacale n° 9/2016 per un ulteriore periodo continuativo di SEI MESI, decorrenti dal 22/10/2016, alle stesse identiche condizioni preesistenti, con il solo obbligo di esecuzione immediata del metodo di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale ed attivando in via definitiva e continuativa il servizio aggiuntivo dell'eco centro presso lo stabile dell'ex mattatoio comunale;
- **Che**, dietro invito di questo Ufficio Tecnico Comunale, la **Ditta TECH SERVIZI S.r.l.**, in data odierna, oltre a dare la propria disponibilità a continuare l'espletamento del servizio in parola con il metodo di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale per i prossimi **SEI MESI**, alle stesse condizioni e costi del passato trimestre, ha anche garantito la normale gestione del predetto eco centro senza maggiorazione della spesa;
- **Che**, pertanto, è possibile determinare l'importo netto complessivo contrattuale per i prossimi SEI MESI, in **€ 70.412,46**, oltre il Costo del trasporto nelle discariche autorizzate dei rifiuti indifferenziati e organici e all'I.V.A. nella misura di legge;
- **CHE** attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:
 - a) – la continuazione, senza interruzioni, del Servizio e la sua esecuzione secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti da questa Amministrazione Comunale;
 - b) - La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
 - c) - L'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di celerità;



VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 191, che disciplina l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, prot. n° 0005982/RIN del 22/04/2016, che ha chiarito ulteriormente la possibilità e l'obbligo del Sindaco ad agire, in via contingibile ed urgente, ai sensi del predetto art. 191, per un periodo massimo di 24 mesi, in materia di smaltimento dei rr.ss.uu;

DATO ATTO, in relazione al contenuto della predetta Circolare che il Comune non ha materialmente altro strumento normativo per poter ovviare alla situazione di urgenza che si viene a determinare in conseguenza della mancata raccolta dei rifiuti sul territorio comunale; **CHE** infatti, contrariamente a quanto esposto nella predetta direttiva esplicativa, il Comune non è direttamente titolare della potestà di affidamento del servizio che, in base a quanto indicato dagli articoli 198, 200 e 202 del Codice dell'Ambiente resta riservata esclusivamente alle Società d'Ambito costituite nei modi di legge;

CHE quindi competente ad intervenire in via diretta per l'espletamento di una preventiva gara, in luogo dell'emissione di un provvedimento emergenziale, non è affatto il Comune di Novara di Sicilia, sibbene la SRR Messina Provincia o, in via di maggior dettaglio, proprio l'ARO di riferimento che in atto sta espletando, per il tramite dell'UREGA di Messina le operazioni di pubblicazione del bando e gli altri adempimenti finalizzati alla scelta del contraente nei modi previsti dal D.Lgs 50/2016;

CHE tale competenza esclusiva per l'affidamento del servizio e per l'espletamento della gara in capo all'ARO e, conseguentemente dell'UREGA, viene ulteriormente ribadita in sede regionale anche dalla recente disposizione di cui all'art. 47, comma 20, della L.R.5/2014 che espressamente esclude la possibilità di intervento, in tale materia, del Comune singolo in luogo delle Autorità o organismi di ambito o di bacino;

CHE peraltro, ed in via definitiva e di chiusura del sistema delle competenze è la stessa L.R. 9/2010, istitutiva delle SRR, a prevedere all'art. 4, comma 4°, la possibilità, in via residuale da parte dei Comuni all'emissione delle Ordinanze con tingibili ed urgenti finalizzate al funzionamento complessivo del sistema e ad ovviare alla mancanza di formali procedure di affidamento:

CHE tale rimedio, avente carattere residuale, appare quindi assolutamente necessitato stante che, diversamente, nessun altro soggetto o organo od Autorità potrebbe intervenire, con nessun'altro strumento amministrativo, per sopperire all'emergenza correlata alla mancata gestione dei rifiuti sul territorio locale;

RICHIAMATI, nei principi, gli stessi artt. 50 e 54 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che assegnano al Sindaco, quale autorità che rappresenta la comunità locale, l'onere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di situazioni di igiene pubblica, di emergenza sanitaria e di urgenza che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (sezione V, n.696 del 3.02.2000), viene connotata come *"l'impellente esigenza di provvedere senza indugio... non potendo adottare misure differenti ... ritenendosi che l'ulteriore ritardo accentui, piuttosto che escluda la necessità e l'urgenza di fronteggiare un pericolo o di disagio per la collettività locale esistente..."*;

per tutto quanto sopra esposto,

ORDINA

-Alla ditta " **TECH SERVIZI s.r.l.**", con sede legale in Viale Terecati n. 63/B Siracusa, già destinataria delle precedenti Ordinanze Sindacali n. 9 del 21.04.2016 e n° 12 del 22/07/2016, qui richiamate integralmente, **ai sensi dell'ex Art. 191 del D.lgs n° 152 del 03/04/2006**, di continuare l'inderogabile ed urgente servizio di "Raccolta e Trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Novara di Sicilia, per l'eliminazione di situazioni di emergenza igienico-sanitaria e di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con l'obbligo della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale e della gestione dell'ecocentro presso l'ex mattatoio comunale, per un periodo continuativo di ulteriori SEI MESI, a decorrere dal 22/10/2016, fino al 23/04/2017, per il prezzo netto contrattuale complessivo di € 70.412,46, (Euro Settantaquattrocentododici/46), oltre il Costo del trasporto nelle discariche autorizzate dei rifiuti indifferenziati e organici per il medesimo periodo ed all'I.V.A. al 10%;

-L'espletamento del servizio in questione alle stesse condizioni di cui al Capitolato d'Oneri allegato alla precedente Ordinanza Sindacale n° 9/2016 e alle successive migliorie citate in narrativa;

- di dare atto che tale provvedimento è di carattere con tingibile ed urgente e di natura residuale stante l'impossibilità, da parte del Comune di intervenire con altra metodologìa o strumento per l'affidamento del servizio diverso da quello specificamente indicato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 9/2010;

- di dare atto, altresì, che l'eventuale comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara da parte dell'ARO "Furnari -Tripi - Novara".e di stipula del contratto da parte del Comune capofila prima del termine indicato nel presente provvedimento determinerà l'immediata cessazione del servizio, senza alcuna possibilità di pretesa di alcun genere da parte della medesima Ditta affidataria per anticipata cessazione del contratto, senza diritto, da parte di quest'ultima a compenso alcuno a titolo di risoluzione anticipata.

DISPONE

-Che il presente provvedimento venga regolarizzato ai sensi di Legge ai fini dell'impegno della spesa;

DISPONE ALTRESI'

-Che il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ed il Responsabile del Servizio di P.M. vigilino sul corretto espletamento e sicurezza dei servizi erogati dalla ditta incaricata;

AUTORIZZA

-I Responsabili dell'Area Gestione dei Territori e dell'Area Economico Finanziaria a provvedere, al momento dell'effettiva quantificazione delle somme occorrenti, all'impegno delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento del servizio presso la discarica sita in contrada Grotte S. Giorgio del Comune di Catania, individuata con Ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif del 07/06/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, o presso altri impianti eventualmente di seguito indicati nelle forme di Legge;

DISPONE

-Che la presente Ordinanza venga trasmessa, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Messina, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Commissario della Provincia Regionale di Messina, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, alla ditta "TECH SERVIZI s.r.l."

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di giorni 120 dalla medesima data.

Il Sindaco

(Dott. *Girolamo Bertolami*)

